

n. 344, la Cassa può prelevare da quest'ultimo conto, per proprie esigenze, somme non superiori ad un terzo delle giacenze al 31 dicembre dell'anno precedente; i restanti due terzi dei fondi possono essere utilizzati solo in base a specifiche disposizioni di legge.

Il saldo di fine esercizio del c/c tra Cassa e Poste Italiane espone un debito complessivo per lire 32.443,6 miliardi con un decremento di lire 27.090,3 miliardi rispetto al precedente esercizio. (cfr. prospetto n. 6)

Prospetto n. 6

Situazione dei conti correnti postali al 31/12/97 e al 31/12/96

(valori in lire)		
CONTI CORRENTI POSTALI	1997	1996
Consistenza iniziale	59.533.933.000.000	48.220.020.000.003
Versamenti	20.811.071.987.458	22.097.241.034.532
Prelevamenti	(47.901.424.987.458)	(10.783.328.034.535)
CONSISTENZA FINALE	32.443.580.000.000	59.533.933.000.000

La contrazione nelle giacenze del rapporto del conto corrente con le Poste Italiane è da attribuirsi, per la maggior parte, al prelevamento di lire 21.887,5 miliardi richiesto da queste ultime per dare esecuzione all'art. all'art. 2, comma 21, della legge 662 del 23 dicembre 1996.¹²

1.2 La raccolta diretta

Con il termine raccolta diretta si indicano quelle forme di raccolta che la Cassa depositi e prestiti effettua direttamente, senza l'intervento di intermediari: esse sono rappresentate dai conti correnti intrattenuti dalla Cassa con vari enti e dai depositi.

1.2.1 I conti correnti con enti vari

La Cassa depositi e prestiti intrattiene rapporti di conto corrente con altri enti o istituti pubblici che vi fanno affluire i fondi di loro pertinenza.

Il funzionamento di tali conti, regolato dal D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058 - Sez. III (artt. 232/244) e dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, si esplica attraverso un vero e proprio servizio di cassa per gli enti titolari.

La tenuta dei conti correnti è disposta o con legge speciali o, in via generale, in base all'art. 232 del Decreto luogotenenziale sopracitato.

Se la legge istitutiva del conto corrente non dispone diversamente, su tali conti viene corrisposto l'interesse nella medesima misura stabilita per i depositi volontari.

¹² Chiusura dei conti correnti postali intestati al Ministero del Tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato, con trasferimento delle giacenze in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale.

Attualmente gli Enti Correntisti si sono notevolmente ridotti, e per alcuni di essi le Disponibilità giacenti e le relative movimentazioni sono minime.

Complessivamente a chiusura d'esercizio, si registra un incremento di lire 104,2 miliardi dovuto essenzialmente ad un maggior afflusso di versamenti da parte della Cassa delle Ammende e del Fondo Previdenza Personale del Ministero delle Finanze.

1.2.2 I depositi

I depositi, nel passato fonte di raccolta principale della Cassa depositi e prestiti, rappresentano oggi solo una piccola parte delle Disponibilità e si suddividono in due categorie. La prima è quella dei depositi volontari, fatti al solo scopo della custodia del capitale, in contante o in titoli pubblici; la seconda è quella dei depositi obbligatori, depositi con destinazione vincolata fatti in base a specifiche disposizioni normative. La Cassa riceve in deposito, oltre al denaro, titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, buoni del Tesoro, buoni postali, titoli fondiari ed obbligazioni emesse da enti locali.

In particolare nel 1997 i depositi in contanti hanno fatto registrare un incremento del proprio saldo di 56,5 miliardi, essendo questo passato da 1.608,3 miliardi a fine 1996 a 1.664,9 miliardi a fine 1997: tale incremento è stato determinato essenzialmente da un maggior numero di depositi amministrativi dovuti ad espropri per pubblica utilità nonché a causa della sopraggiunta scadenza di titoli in deposito che, una volta liquidati, sono stati tramutati in depositi in contanti.

1.3 I mutui in valuta

Comprendono una particolare forma di provvista sul mercato delle divise estere.

Attualmente la Cassa depositi e prestiti ha in corso due tipi di finanziamento di cui uno destinato alla realizzazione di specifiche infrastrutture e l'altro contratto nell'ambito delle operazioni volte a garantire il soddisfacimento dei creditori esteri dell'E.F.I.M.. (cfr. prospetto n.7)

Prospetto n. 7

Mutui in valuta

FINANZIAMENTI IN VALUTA	1997	1996	(valori in lire)	
			Variazioni assolute	%
B.E.I.	566.983.930	732.038.444	(165.054.514)	(22,5)
Banche Estere	439.171.357.597	878.342.715.192	(439.171.357.595)	(50,0)
Totale	439.738.341.527	879.074.753.636	(439.336.412.109)	(50,0)

Il debito verso la B.E.I. è attualmente composto da un pacchetto di cinque finanziamenti, corrispondenti ad altrettante valute estere (marchi tedeschi, franchi belgi, lire sterline, franchi svizzeri e yen giapponesi), articolati su piani di ammortamento quindicennali a tasso fisso e rata semestrale.

Il rischio di cambio è posto a carico del Tesoro.

Il debito verso le banche estere riguarda le operazioni poste in essere per la liquidazione dell'E.F.I.M. (decreto legge 19 dicembre 1992, n. 487 convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33).

La Cassa depositi e prestiti al fine di reperire le risorse necessarie al pagamento dei creditori esteri del suddetto Ente ha aperto con un pool di Istituti di credito, con capofila la Banca di Roma filiale di Londra, una linea di credito in valute estere per un controvalore di lire 2.106,5 miliardi.

Tale linea è stata utilizzata in diverse valute (dollari, marchi, yen, ECU, etc.) al tasso di cambio vigente al momento dell'utilizzo.

In base ad apposite convenzioni stipulate con gli Istituti finanziatori ed approvate dal Ministero del Tesoro, il rimborso del debito avviene in cinque anni mediante rate semestrali composte da quote costanti di capitale e quote variabili di interesse calcolato al tasso RIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,50% in ragione d'anno.

Gli oneri che si determinano a carico della Cassa per effetto di variazioni del tasso di cambio e del tasso di interesse sono posti a carico del Ministero del Tesoro ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legge n. 487/92 convertito con modificazioni dalla legge n. 33/93 al quale ha dato attuazione apposito decreto ministeriale.

1.4 Titoli obbligazionari

L'ultima fonte di raccolta di capitali è rappresentata dai titoli obbligazionari emessi direttamente dalla Cassa depositi e prestiti

Dal 1993 la Cassa depositi e prestiti è stata chiamata ad intervenire mediante proprie emissioni obbligazionarie per far fronte alla liquidazione dell'E.F.I.M. ed alla razionalizzazione dell'indebitamento dell'I.R.I..

Il saldo di bilancio è così scomponibile:

Prospetto n. 8

Titoli obbligazionari

OBBLIGAZIONI	1997	1996	(valori in lire)	
			Variazioni	
			Assolute	%
C.DD.PP. - EFIM 93/98 T.V.	2.170.437.000.000	2.170.437.000.000	0	
C.DD.PP. - EFIM 94/99 T.V.	110.004.000.000	31.447.000.000	78.657.000.000	
C.DD.PP. - IRI 94/99 T.V.	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	0	
C.DD.PP. - IRI 94/01 T.V.	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	0	
Totale	12.280.441.000.000	12.201.784.000.000	78.657.000.000	0,6

La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle operazioni poste in essere per la liquidazione

zione dell'E.F.I.M. (decreto legge 19 dicembre 1992, n.487, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993, n.33) ed al fine di provvedere al pagamento dei crediti vantati da controparti nazionali, è stata autorizzata nel 1993 all'emissione di obbligazioni di durata quinquennale 93/98 a tasso variabile per lire 2.170,4 miliardi.

Tutti gli oneri derivanti dalla predetta emissione obbligazionaria sono stati posti a carico del Ministero del Tesoro ai sensi delle disposizioni di cui all'art.5 comma 5, del decreto legge 487/92, convertito dalla legge 33/93, al quale ha dato attuazione apposito decreto ministeriale (D.M. Tesoro 11 giugno 1994).

Oltre la precedente, la Cassa depositi e prestiti è intervenuta con una seconda emissione obbligazionaria "C.D.P.- E.F.I.M. 94/99 a t.v", che a differenza della prima avviene per tranches in stretta relazione alle date di deposito degli atti passivi delle società in liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle beneficiarie della prima emissione.

Nel corso del 1997 sono state emesse due tranches del valore nominale complessivo di lire 78,7 miliardi.

Il secondo tipo di emissione obbligazionaria riguarda quella effettuata dall'istituto ai sensi del decreto legge 29 agosto 1994, n.516, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

Detto provvedimento ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere alla società I.R.I. S.p.A. mutui per lire 10.000 miliardi, finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento proprio e delle società da questa interamente controllate, a fronte di provvista in obbligazioni, per il medesimo importo dei mutui, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

In esecuzione del decreto del Ministro del Tesoro del 26 settembre 1994, l'Istituto ha emesso obbligazioni rispettivamente per lire 5.000 miliardi con durata quinquennale, scadenza 1° gennaio 1999 e lire 5.000 miliardi con durata settennale, scadenza 1° gennaio 2001.

Nel corso del 1997, l' I.R.I. S.p.A. avvalendosi dell'art. 4, punti a 2) e b 2) del regolamento sottoscritto in data 27 settembre 1994, ha richiesto l'estinzione anticipata dei mutui in essere e successivamente con atto aggiuntivo del 6 ottobre 1997 la Cassa depositi e prestiti ha concesso la facoltà di estinguere totalmente o parzialmente i mutui vigenti nel periodo compreso tra il 15 dicembre 1997 ed il 1° gennaio 1998.

In data 17 dicembre l' I.R.I. ha proceduto a versare alla Cassa il valore attuale del mutuo in obbligazioni quinquennali di lire 5.000 miliardi scontato degli interessi semplici maturati sul capitale, interessi e commissioni (art.3 dell'atto aggiuntivo) per il periodo intercorrente tra il giorno successivo al versamento e il 1° gennaio 1998, al tasso del 7,50%.

Il prestito settennale di lire 5.000 miliardi è stato successivamente estinto il 2 gennaio 1998.

Contestualmente, la Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'art.6 del citato D.M. Tesoro 26/9/94 ha proceduto in data 1° gennaio 1998 al rimborso anticipato alla pari di entrambe le emissioni obbligazionarie per complessive lire 10.000 miliardi.

CAPITOLO 2°

LE FORME DI IMPIEGO

Le forme di impiego delle Disponibilità liquide della Cassa depositi e prestiti sono:

- 1) I Mutui
- 2) I Conti correnti fruttiferi con il Ministero del Tesoro
- 3) I Titoli
- 4) Le Partecipazioni

2.1 I mutui

Nel 1997, la Cassa depositi e prestiti ha accresciuto la propria attività di finanziamento concedendo mutui e anticipazioni per circa 16.200 miliardi di lire rispetto ai circa 15.400 miliardi dell'anno precedente, con un incremento valutabile intorno all' 8%.

In un periodo di riduzione dei trasferimenti erariali, di riordino della fiscalità locale e di possibilità per le amministrazioni locali di accedere a diversi strumenti di finanziamento (es. Boc) il ruolo svolto dalla Cassa, nella sua primaria attività di sostegno agli investimenti degli enti locali, è stato ancora una volta significativo: province, comuni e Comunità montane, tradizionali soggetti mutuatari dell'Istituto, hanno ottenuto oltre il 50% delle concessioni.

Prospetto n. 9*Mutui concessi ed erogazioni sui mutui¹⁾*

(valori in milioni di lire)

Descrizioni	CONCESSIONI				EROGAZIONI			
	1997	1996		1997	1996	1996		
		di cui agli Enti Locali		di cui agli Enti Locali		di cui agli Enti Locali	di cui agli Enti Locali	
A) FONDI PROPRI²⁾								
Mutui ordinari	5.452.589	5.056.772	4.980.302	4.560.827	4.281.385	4.069.152	3.361.634	3.182.516
Mutui leggi speciali con fondi propri	10.646.348	3.692.118	*9.942.020	2.464.312	5.475.188	3.591.308	9.747.310	3.866.870
TOTALE	16.098.937	8.748.890	14.922.322	7.025.139	9.756.573	7.660.460	13.108.944	7.049.386
B) FONDI DEI C/C POSTALI³⁾								
Mutui e anticipazioni leggi speciali con i fondi dei conti correnti postali	72.995	57.503	5.649	5.461	4.424	3.495	13.205	3.205
C) MUTUI PER CONTO TERZI⁴⁾								
	62.264	62.264	106.711	106.711	261.053	84.682	262.787	60.805
TOTALE	16.234.196	8.868.657	15.034.682	7.137.311	10.022.050	7.748.637	13.384.936	7.113.396

* Non sono comprese lire 5.036,2 miliardi per prestiti concessi nel 1996 a fronte di emissioni obbligazionarie (I.R.I.).

Si deve, inoltre, rilevare che l'Istituto, per effetto del D.M. Tesoro 14/02/97, ha ridotto il tasso sui mutui ordinari, stabilendone la misura nel 7,50% in ragione d'anno. La stessa disposizione ha introdotto, altresì, un tasso più favorevole (tasso attivo decurtato dello 0,50%) per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli enti mutuatari, per le quali viene richiesto e assentito il piano economico finanziario previsto dall'art. 46 del decreto legislativo n. 504/92.

Con il successivo D.M. Tesoro 5/12/97 il tasso ordinario sui mutui è stato fissato nella misura del 6,50% annuo, mentre quello concernente i finanziamenti relativi a progetti di consistenti dimensioni destinati all'esercizio di servizi a rilevanza imprenditoriale è stato portato al 6%.

¹⁾ I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti si distinguono in mutui ordinari (di norma i mutui ordinari sono finanziamenti in cui l'ente mutuatario sopporta il relativo onere di ammortamento; in questa categoria non rientrano, dunque, i mutui con onere di ammortamento a carico dello Stato), che costituiscono le attività di normale investimento dell'Istituto a favore degli enti ammessi al credito della Cassa, e mutui concessi in base a leggi speciali (si tratta per lo più di mutui accordati in base a leggi di settore, le quali prevedono che l'ammortamento sia a totale o parziale carico dello Stato), che specificano le finalità, la tipologia del mutuo, le modalità di ammortamento e gli enti beneficiari.

²⁾ Per i fondi propri si intendono i fondi di cui la Cassa depositi e prestiti è titolare e di cui ha la piena disponibilità: a) il fondo di dotazione; b) i fondi provenienti dal risparmio postale; c) i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nel limite di 1/3 del saldo del conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro dello Stato previsto dalla L. 344/65; d) i fondi provenienti dall'emissione di titoli; e) i rientri di capitale; f) prestiti esteri; g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione (cfr. L. 197/83 art.3).

³⁾ Si tratta dei fondi dei conti correnti postali eccedenti il limite indicato dalla L. 344/65 che possono essere utilizzati dalla Cassa in base a specifiche leggi che prevedono il ricorso a questa fonte di finanziamento.

⁴⁾ Si tratta di mutui concessi, con fondi messi a disposizione dell'Istituto da altri soggetti, in base a particolari leggi.

Con il D.M. Tesoro 24/01/98 si è stabilita una ulteriore riduzione del tasso di interesse sui mutui Cassa per mantenerlo allineato ai tassi di mercato ed in particolare al Rendistato, tasso base per i finanziamenti concessi agli enti locali dal settore creditizio. Il tasso ordinario sui mutui è stato fissato nella misura del 6% annuo, mentre quello per le operazioni di mutuo per le quali viene richiesto e assentito il piano economico finanziario è stato portato al 5,50%. Infine con il D.M. Tesoro 2/04/1998 il tasso di interesse è sceso al 5,5% per tutti i mutui.

Tali riduzioni del tasso di interesse sui mutui Cassa sono dovute alla volontà dell'Istituto di mantenere la propria offerta di credito competitiva sul mercato dei finanziamenti a medio-lungo termine. Si può osservare che dal novembre 1996 al 21/12/1997 il tasso di interesse sugli impieghi si è ridotto di tre punti percentuali, dopo che per dieci anni era rimasto fermo al 9%.

In passato la selezione della domanda è stata affidata a strumenti diversi dal costo del credito, quali i plafond e disposizioni che limitavano la legittimazione soggettiva e oggettiva ad ottenere i finanziamenti.

Il recente cambiamento di politica gestionale riflette l'adeguamento al mutato contesto operativo dell'Istituto. La Cassa, infatti, è passata, nel finanziamento degli enti locali, da condizioni di monopolio alla concorrenza con altri soggetti (banche) e con altri prodotti finanziari (Boc).

Con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 7/1/1998 (pubblicato sulla G.U. n. 18/1998) è stata notevolmente semplificata la procedura di accesso di capitali della Cassa DD.PP.

La successiva circolare della stessa Cassa (n.1227 del febbraio 1998) contiene il quadro completo delle istruzioni per l'accesso al credito e rende operative le disposizioni contenute e nell'articolo 49 comma 10 della legge n.449/1997 (finanziaria per il 1998) e nel citato decreto del 7 gennaio 1998.

Di seguito si accenna alle principali innovazioni.

1) Ampliamento della tipologia dei soggetti mutuatari (articolo 49 comma 10 legge 449/97):

- Amministrazioni statali, enti pubblici, Regioni, Comuni, Province, Comunità montane, Consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.

L'articolo 49 della 449/97 ha quindi allargato la platea dei soggetti beneficiari e ha incluso anche le regioni, che prima potevano richiedere mutui solo se autorizzate da leggi speciali e ora invece possono farlo anche per l'attività ordinaria, cioè per tutti i mutui il cui ammortamento non è a carico dello Stato. Nuovi beneficiari sono anche tutti gli enti pubblici, finora esclusi da questa linea di credito. Aziende sanitarie e Università, ad esempio, possono finanziare le proprie opere attraverso la Cassa depositi e prestiti. La rosa è stata allargata alle Spa a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici.

Ma se da un lato la Finanziaria per il 1998 ha allargato il raggio d'azione della Cassa, dall'altro la stessa legge ha fatto perdere all'Istituto uno dei principali utilizzatori: il Tesoro. In base all'articolo 54, dal 1 gennaio 1998, infatti, il Ministero non può contrarre mutui per specifici programmi di spesa (mentre può farlo per l'attività ordinaria), ma deve coprire gli inve-

stimenti per programmi pubblici direttamente stanziando in bilancio sulla tabella F tutte le risorse necessarie, che in questo modo diventano subito spendibili. I grandi programmi pubblici, a cominciare da quelli per le aree depresse e per il Giubileo, quindi, non hanno più bisogno di transitare per la Cassa e l'Istituto, dunque, si dovrà riorientare "pescando" i propri clienti soprattutto tra i soggetti locali (Comuni, Province e ora anche le Regioni) che però hanno, naturalmente, minori capacità d'investimento.

2) Oggetto dei mutui (art. 1 D.M. 7.1.98):

- I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno specifica destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalità pubbliche perseguite dagli enti mutuatari:

- a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili e mobili;
- b) l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;
- c) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili;

d) gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.

Il nuovo testo, dopo aver ribadito il principio del mutuo di scopo, ridefinisce l'ambito di intervento della Cassa, adeguando la nozione di oggetto finanziabile alla capacità di investimento degli enti mutuatari come definita dagli atti normativi, anche di livello secondario, quale il D.P.R. 31.1.1996 n. 194 che, nell'ambito delle spese in conto capitale degli enti locali, annovera le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale.

L'effetto della riforma è stato quello di aver ampliato al massimo la tipologia di mutui ottenibili: non più solo per opere pubbliche o passività ma anche per qualsiasi investimento, escluse quindi le sole spese ordinarie.

Gli enti locali - e ora anche le regioni - potranno ad esempio accendere mutui anche per finanziare l'acquisizione di quote azionarie di società a cui intendono partecipare.

3) Procedura di finanziamento (art.2 D M.7.1.98)

La procedura di finanziamento si articola sempre in tre fasi: adesione di massima - concessione - erogazioni.

Tuttavia rispetto al passato (D.M. Tesoro 1° dicembre 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1995 n.290), sono stati ridotti i vincoli burocratici e amministrativi. La richiesta degli atti istruttori è a discrezione della Cassa: con la nuova normativa è sufficiente indicare, nella richiesta di mutuo, l'oggetto dell'investimento e il fabbisogno finanziario. La Cassa comunque si riserva la facoltà di richiedere informazioni più dettagliate sul progetto sottostante.

La Cassa altresì ha facoltà di adeguare l'iter delineato a particolari esigenze istruttorie legate alla natura degli investimenti da finanziare o alla tipologia dei fondi utilizzati. Ad esempio potrebbe rivelarsi opportuno superare la fase dell'adesione, in presenza di particolare urgenza determinata da situazioni calamitose: in tal caso l'Istituto può decidere per la contestuale concessione ed integrale erogazione dei mutui.

In particolare:

- Nell'art. 3 del D.M. 7.01.98 è stabilito che "l'adesione di massima" viene fornita sulla base della richiesta contenente l'indicazione dell'oggetto dell'investimento e la quantificazione del fabbisogno finanziario;

Per ottenere l'adesione, che è il primo - non impegnativo - ok della Cassa, non serve più l'approvazione del progetto definitivo. E neanche del preliminare: basterà la quantificazione del finanziamento fatta in base agli atti programmatori dei richiedenti (ad esempio attraverso il programma triennale delle opere che prevede già l'esistenza del preliminare).

- Nell'art. 4 del citato D.M. è previsto che la "concessione" è deliberata sulla base degli atti di assunzione e di garanzia e, per le opere, dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo;

- Nell'art. 5 del citato D.M. sono confermate le "erogazioni" per stato di avanzamento, ma le stesse non sono condizionate all'acquisizione del documento di spesa, potendosi valutare sufficiente un'attestazione del responsabile circa l'effettuazione della spesa per la quale si richiede l'erogazione; scompare altresì il visto dell'Ufficio Tecnico. Per completare il quadro di riferimento in materia di erogazioni sembra importante evidenziare che sono finanziabili, e dunque erogabili in conto dei mutui della Cassa, tutte le spese che concorrono a determinare il costo dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato) e non siano esplicitamente escluse da norme di legge o regolamentari o che abbiano natura risarcitoria.

Sulla scia di un parere favorevole del ministero dell'Interno, la Cassa ha deciso di finanziare anche gli incentivi per il personale tecnico degli uffici pubblici che esegue direttamente la progettazione delle opere.

4) Sportello di assistenza

Gli Enti locali possono disporre di un nuovo strumento di ausilio per conoscere i percorsi amministrativi più agili per realizzare i propri progetti e informarsi sulle diverse possibilità e modalità di finanziamento: lo sportello di assistenza della Cassa DD.PP.

Le istruzioni per utilizzarlo sono contenute in una circolare (la n. 1228) della Cassa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1998 - e precisano che l'assistenza è mirata "verso gli enti localizzati nelle aree depresse del paese".

Potranno beneficiarne - precisa la circolare - i Comuni, le Province, e le Regioni nonché gli enti strumentali e le società da questi partecipati o controllati. Per loro l'assistenza, a titolo gratuito, sarà di due tipi: amministrativa ed economico - finanziaria.

5) Responsabilità (art. 12 D.M. 7.1.1998):

nel comma 1, considerata la radicale riforma delle attribuzioni del segretario negli enti locali operata dalla legge n.127/1997, il nuovo referente diventa il "responsabile del procedimento", nonché il legale rappresentante per i soggetti sprovvisti di questa figura;

2.1.1 I mutui con fondi propri

Nel 1997 la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dell'attività propria, ha concesso mutui

per 16.098,9 miliardi di lire di cui 8.748,9 agli enti locali, con un incremento del 24,5% rispetto al 1996. (cfr. prospetto 9)

In particolare, gli enti locali hanno investito in opere pubbliche l'ammontare di 7.086,4 miliardi di lire che si è indirizzato soprattutto nei seguenti settori: viabilità e trasporti (2.307,2 miliardi di lire); edilizia sociale (1.396 miliardi di lire): Gli enti locali, appartenenti alle regioni, nell'ordine, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, sono stati i più attivi nella richiesta di finanziamenti.

Le erogazioni, (cfr. prospetto 9) effettuate dalla Cassa nel 1997, su tutti i mutui rientranti nell'attività propria, sono state pari a 9.756,6 miliardi di lire, di cui 7.660,5 miliardi di lire sui mutui concessi agli enti locali (5.484,9 miliardi di lire per investimenti in opere pubbliche).

Rispetto all'anno 1996, quindi, le erogazioni agli enti locali sul totale dei mutui in essere sono aumentate dell'8,7%. Il dato è indubbiamente positivo, in quanto indica la maggiore attivazione delle risorse messe a disposizione dell'Istituto

I mutui con fondi propri comprendono :

a) Mutui ordinari

I finanziamenti ordinari disposti dalla Cassa nel 1997 (cfr. prospetto 9) hanno raggiunto il complessivo importo di 5.452,6 miliardi di lire con un incremento del 9,5% rispetto al 1996. Tali finanziamenti sono affluiti per la quasi totalità agli enti locali (5.056,8 miliardi di lire), che li hanno destinati interamente alla realizzazione di opere pubbliche, soprattutto nei seguenti settori: viabilità e trasporti (1.680,5 miliardi di lire); edilizia sociale (886,3 miliardi di lire); opere igienico-sanitarie (768,3 miliardi di lire).

Le erogazioni sui mutui ordinari sono state di 4.281,4 miliardi di lire, con un incremento del 27,4 rispetto al 1996 (cfr. prospetto 9)

b) Mutui relativi a leggi speciali

Nel corso del 1997 i mutui concessi dalla Cassa in forza di leggi speciali hanno raggiunto l'importo di 10.646,3 miliardi di lire con un aumento del 7,1% rispetto a quelle del 1996 (9.942 miliardi di lire). (cfr. prospetto 10)

L'Istituto ha concesso agli enti locali, in base a leggi speciali, mutui per 3.692,1 miliardi di lire, il 34,7% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi in forza di leggi speciali, con una variazione positiva rispetto all'anno precedente di 1.268,8 miliardi di lire (51,5%): Tali finanziamenti sono affluiti per la maggior parte, nell'ordine, alle Amministrazioni site nelle regioni Campania, Toscana, Sicilia, Calabria. In particolare, nel 1997 è stato concesso agli enti locali, per la realizzazione di investimenti in opere pubbliche, l'ammontare di 1.988,5 miliardi di lire.

Le erogazioni (cfr. Prospetto 9) hanno raggiunto l'ammontare di 5.475,2 miliardi di lire (con una diminuzione del 43,8% rispetto all'anno precedente), di cui 3.591,3 miliardi di lire a favore degli enti locali. La diminuzione del 43,8% è dovuta soprattutto alla forte contrazione delle concessione allo Stato per mutui soggetti ad erogazione immediata (anticipando, di fatto quanto poi sarà previsto nell'art. 54 della finanziaria per il 1998 cfr. paragrafo 2.1)

Tra i finanziamenti concessi nel 1997 dalla Cassa DD.PP. in base a leggi speciali si evidenziano:

- il mutuo al Tesoro dello Stato di 700 miliardi di lire, ai sensi:

- della legge 28 novembre 1996, n. 608, recante "Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel settore previdenziale", che, all'art. 1, comma 22, dispone che il Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 236/93, "è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tal fine il Ministro del Tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa DD.PP., nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi del decreto legge n. 548/96 convertito dalla legge n. 641/96;

- della legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997" che all'art. 27, comma 3, lett. b), prevede che "il Fondo per l'occupazione è incrementato per l'anno 1997 di 300 miliardi di lire. A tal fine il Ministro del Tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa DD.PP., nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi del decreto legge n. 548/96 convertito dalla legge n. 641/96;

- i mutui alle regioni, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88, per il finanziamento di "interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico" : 4.493 miliardi di lire;

- i mutui alle Amministrazioni comunali per la realizzazione di infrastrutture per il trasporto rapido di massa, art. 9 della legge 26 febbraio 1992 n.211, con oneri a carico dello Stato: 569,5 miliardi di lire, per la maggior parte affluiti ai comuni di Napoli e Genova;

- i mutui alle regioni ed istituti di ricovero e cura per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, concessi ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" e della legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante "Disposizioni in materia di edilizia sanitaria", con oneri a carico dello Stato: 508 miliardi di lire;

- i mutui per fronteggiare i danni causati dai fenomeni alluvionali del 1996 ai sensi del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito dalla legge 31 dicembre 1996 n. 677, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996", che autorizza la Cassa DD.PP. a concedere alla regione Calabria (con oneri a carico dello Stato) ed altre regioni interessate (con oneri a carico delle regioni mutualitarie) mutui ventennali: 213,2 miliardi di lire;

- i mutui per l'edilizia scolastica nelle aree depresse ai sensi della legge 8 agosto 1996, n. 341, recante "Interventi urgenti per l'edilizia scolastica", che autorizza la Cassa DD.PP. a concedere mutui, con onere a carico dello Stato, per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale: 126,3 miliardi di lire;

Di particolare rilievo tra i provvedimenti normativi che influenzeranno sensibilmente l'attività della Cassa DD.PP. già a partire dal 1998 vi è l'art. 2 comma 207 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e il relativo decreto attuativo (D.M. Tesoro 4/08/97).

Tali disposizioni prevedono che la Cassa provveda al pagamento, "in favore dei soggetti beneficiari, dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati e stipulati".

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 10

Concessioni ed erogazioni di mutui per leggi speciali finanziati con fondi propri nel 1997

Mutui Leggi Speciali Con i Fondi Del Risparmio Postale	(valori in milioni di lire)			
	Concessioni		Erogazioni	
	1997	1996	1997	1996
Mutui:				
L. 650/1979, art. 4, opere antinquinamento	0	600	3.072	4.399
L. 119/1981, e successive integrazioni, edilizia giudiziaria	339.985	266.012	273.138	139.945
L. 874/1980, e successive integrazioni, comuni terremotati	0	0	8.505	3.120
L. 784/1980, metanizzazione, mutui aggiuntivi	0	1.518	3.713	50.279
L. 488/1986, art. 11, comma 2, edilizia scolastica anni 1986-87-88	9.481	20.998	156.708	340.426
L. 430/1991, edilizia scolastica	40.051	58.800	157.068	2.620.786
L. 430/1991, edilizia universitaria	0	56.555	14.644	64.182
L. 23/1996, edilizia scolastica	334.204	728	18.769	0
L. 424/1985, art. 1, danni maltempo 1985	0	0	5.755	1.615
L. 120/1987, art. 10, danni maltempo 1987	0	0	4.820	6.793
Ordinanza Protezione Civile n. 1585 del 24 ottobre 1988, maltempo 1988	376	120	540	2.356
L. 265/1995, art. 1, danni maltempo 1993	198.304	368.988	88.698	98.484
L. 265/1995, art. 3, danni maltempo 1994	59.398	68.204	35.588	15.531
L. 35/1995, art. 6, danni maltempo 1994	167.524	375.212	187.149	233.768
L. 74/1996, danni maltempo 1995	7.695	0	2.206	0
L. 51/1982, metropolitane	0	0	654	0
L. 910/1986, cogenerazione energia e calore anni 1986-87-88	0	0	2.693	1.757
L. 18/1987, art. 2, disavanzi aziende trasporto 1982-86 (20% ai comuni)	37.820	5.738	530	5.422
L. 539/1995, art. 5, commi 2 e 3, disavanzi aziende trasporto 1987-94	0	347.856	19.550	1.921.293
L. 65/1987, art. 1, comma 1, impianti sportivi mondiali 1990	0	0	7	0
L. 205/1989, art. 5, commi 3 e 5, infrastrutture mondiali 1990	0	0	2.633	19.499
L. 65/1987 e 67/1988, impianti sportivi anni 87 e 88	0	4.500	37.217	40.566
L. 289/1989, impianti sportivi 1989	6.555	19.707	31.299	31.325
L. 119/1987, scarichi oleici	0	904	0	0
L. 149/1987, prevenzione incendi	0	0	2.021	2.983
L. 120/1987, art. 6, comma 7, impianti depurazione crisi idrica	0	0	3.738	189
L. 67/1988, art. 17, comma 19, aree rischio ambientale potabilizzazione	0	0	1.652	2.614
L. 67/1988, art. 17, comma 18, aree rischio ambientale depurazione	45.680	26.741	25.935	8.231
L. 67/1988, art. 17, comma 16, protezione ambientale	0	0	2.382	2.833
L. 67/1988, art. 29, barriere architettoniche 1988/89	0	0	2.072	4.925
L. 441/1987, art. 1, smaltimento rifiuti	71.832	65.757	39.513	13.856
L. 122/1989, costruzione parcheggi	47.657	87.787	37.054	17.227
Circolare Dipartimento Funzione pubblica n. 46666/90, progetti informatici	0	0	3.535	9.036
L. 67/1988, art. 17, comma 41, strade provinciali 1988/89	9.504	40.091	23.561	30.460
L. 458/1988, art. 1, mutui maggiori oneri espropri	636.570	314.691	936.935	18.654
L. 910/1986, ferrovie in concessione e gestione governativa	254.896	199.860	144.257	133.299
L. 135/1990, art. 1, comma 5 e L. 492/93, prevenzione AIDS (escluse regioni)	10.061	33.458	1.669	0
L. 67/1988, art. 20, edilizia sanitaria (escluse le regioni)	79.792	34.043	51.774	38.287
Debiti fuori bilancio riconosciuti	85.552	34.396	74.927	29.520
L. 144/1989, art. 25, risanamento enti locali dissestati	635.946	149.850	705.601	104.744
L. 68/1993, art. 1, comma 3, metanizzazione comuni montani centro-nord	4.165	13.280	42.870	26.837
L. 51/82 a 111/83 a 9 L. 488/86 a 10 c.2 e ss. Comuni < 5.000 ab.	9.482	102.590	235.068	375.673
E.N.C.C. - Concessioni all'Ente cellulosa e carta	0	227.492	0	0
Terremoto Sicilia 1981	0	3.000	0	0
Altre leggi speciali	0	207	0	545
L. 431/96 : Edilizia scolastica aree depresse	126.289	0	1.699	0
L. 211/92 art.9: trasporti rapidi di massa	569.500	17.500	4.875	0
L.480/95: art. 3 ter: Unioncamere e camere di commercio	11.900	0	5.014	0
L.493/93 :Riassegnazione finanziamenti speciali	16.601	4.500	1.706	0
L.80/91: Roma capitale-metropolitana A	0	0	0	80.382
L.458/88 e ss.. mutui maggiori oneri esproprio (a carico ente)	322.977	130.253	453.141	0
L. 677/96 art. 6 c. 1 : Alluvioni 1996 (Toscana e Friuli V.G.)	9.210	2.356	4.628	0
Totale	4.149.007	3.084.292	3.860.583	4.173.841

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mutui Leggi Speciali Con i Fondi Del Risparmio Postale	Concessioni		Erogazioni	
	1997	1996	1997	1996
Mutui al Tesoro				
L. 85/1995, art. 9, aree depresse	0	114.000	0	114.000
D.lgs. 96/1993, ex Agensud	17.905	87.848	0	87.848
L. 32/1992, ex Agensud, eventi sismici	0	0	0	0
L. 488/1992, art. 1, comma 8, ex Agensud, aree depresse	0	2.769.050	0	2.769.050
L. 641/96 L. 588/96 (Risanamento Banco di Napoli)L. 608/96, L. 30/97	700.000	1.956.144	700.000	1.956.144
L. 33/93 art. 5 c. 3 : EFIM	0	26.153	0	26.153
Totale	717.905	4.953.195	700.000	4.953.195
Mutui alle Regioni				
L. 456/87: passività sanitarie 85/86	22.497	0	22.497	0
L. 67/93 art. 2 c. 1: passività sanitarie 1991	469.007	364.348	469.007	364.348
L. 67/88 art. 20: Edilizia sanitaria	4.493.048	1.283.779	344.553	188.835
L. 135/90 art. 1 c. 5 e L. 492/93. Prevenzioni AIDS	498.068	92.169	6.113	5.784
L. 67/88 art. 17 c. 38 : Mutui regionali acquedotti	0	0	11.782	12.169
L. 67/88 art. 17 c. 41 e 42: Mutui strade provinciali	3.800	0	0	0
L. 23/96 :Edilizia scolastica	3.560	0	0	0
L. 120/87: Danni maltempo 1987	0	0	672	2.788
L. 265/95 art. 1 : Danni maltempo 1993	60.675	91.124	40.202	17.934
L. 265/95 art. 3 : Danni maltempo 1994	22.531	35.356	16.962	0
L. 35/95 art. 6 : Danni maltempo 1994	2.280	37.757	1.245	28.416
L. 677/96 : Alluvioni 1996	203.970	0	0	0
L. 441/87 : Smaltimento rifiuti	0	0	1.572	0
Totale	5.779.436	1.904.533	914.605	620.274
Totale	10.646.348	9.942.020	5.475.188	9.747.310

2.1.2 I Mutui con i fondi dei conti correnti postali

Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 aprile 1965, n. 344, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con l'assenso del Ministro del Tesoro, a prelevare per le proprie occorrenze, dai fondi dei conti correnti postali, somme non superiori complessivamente ad un terzo del saldo del conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro dello Stato, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione stessa.

Per questa quota le risorse dei conti correnti postali rientrano tra i fondi propri.

Occorre osservare che l'art. 2 comma 21 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1997 le Disponibilità dei conti correnti postali intestati al Ministero del Tesoro e utilizzate per il pagamento delle pensioni di Stato siano trasferite in un apposito conto corrente infruttifero. Per effetto di tale disposizione ha trasferito al predetto conto corrente 21.887 miliardi di lire con valuta 1° gennaio 1997. Di conseguenza si è notevolmente ridotta la possibilità per l'Istituto di ricorrere a tali Disponibilità, essendo la giacenza a fine 1997 di 4.964 miliardi di lire.¹⁷

Nel corso del 1997 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha deliberato nuove concessioni ed erogazioni a valere su tale quota dei fondi dei conti correnti per 22,5 miliardi di lire ai sensi della L. 456/87; (passività sanitarie 85/86; cfr. Prospetto 10) nello stesso periodo non sono state effettuate erogazioni in conto dei mutui già concessi.

¹⁷ Vedi paragrafo 2.2

Per la restante parte, i fondi dei conti correnti postali possono essere utilizzati dalla Cassa in base a specifiche leggi che prevedano il ricorso a questa fonte di finanziamento (cfr. prospetto n.11)

Prospetto n.11

Mutui e Anticipazioni Leggi Speciali con i Fondi dei Conti Correnti Postali

LEGGI SPECIALI	(valore in milioni di lire)			
	Concessioni		Erogazioni	
	1997	1996	1997	1996
L. 25/80 art. 8: Comuni fondo edilizia 4%	0	0	379	367
L. 899/86: Carenze abitative	3.680	0	238	1.984
L. 94/82 art.21 ter: Comune di Roma	0	0	0	11
L. 41/86: Ente Poste Italiane-indenn. esprop.	0	0	0	10.000
L. 549/95: Fondo rotativo per la progettualità	69.315	5.649	3.807	843
Totale	72.995	5.649	4.424	13.205

Nel 1997 la Cassa, impiegando i fondi suddetti, ha disposto concessioni per l'importo di 72,9 miliardi di lire, (cfr. Prospetto 11) riguardanti quasi esclusivamente le anticipazioni sul Fondo rotativo per la progettualità; tale Fondo è stato istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1° comma 54 e ss. della legge 28 dicembre 1995 n. 549, e successivamente modificato ed integrato dall'art. 8 del decreto legge n. 67/97, convertito dalla legge 135/97, al fine di incentivare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi ammessi al co-finanziamento comunitario. Il Fondo, la cui dotazione iniziale era di lire 500 miliardi, si configura come uno strumento di attivazione della progettualità di una serie di soggetti individuati dalla norma, al fine di favorire la redazione di progetti rapidamente cantierabili, il cui importo, per lavori e forniture, non sia inferiore ad un miliardo di lire. Esso ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori. L'art. 8 della citata L. 135/97 ha apportato una serie di modifiche alla originaria normativa che disciplina l'accesso al Fondo. La modifica più rilevante è stata, senza dubbio, quella che ha posto a carico del bilancio dello Stato l'onere degli interessi da riconoscere su tutte le somme apportate al Fondo: tale onere, pertanto, non grava sui bilanci dei soggetti beneficiari dell'anticipazione. I soggetti beneficiari del Fondo sono le Regioni, le Province, i Comuni, i loro Consorzi con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le Comunità montane, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, le società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e aziende speciali di detti enti.

Le erogazioni, sui mutui già in essere e sulle anticipazioni per la progettualità, hanno raggiunto l'importo complessivo di 4,4 miliardi di lire. (cfr. Prospetto 11)

2.2 I conti correnti fruttiferi con il Ministero del tesoro

La Cassa depositi e prestiti, in base a disposizioni normative, versa tutte le somme ecce-

denti le esigenze di immediata liquidità in tre conti correnti presso il Ministero del tesoro. Di questi conti correnti, uno, quello n. 29811, denominato "Cassa depositi e prestiti - Gestione principale", è stato reso infruttifero dall'articolo 10 della legge n. 130/1983, e non può essere considerato, quindi, una forma di impiego: esso è un vero e proprio conto corrente di corrispondenza adibito esclusivamente alla movimentazione di tutte le somme in entrata ed in uscita. Gli altri due conti correnti sono, invece, fruttiferi e rappresentano, per consistenza, la seconda delle forme istituzionali di impieghi. Il primo conto, n. 29810, intestato alla "Gestione del risparmio postale", è il più consistente in quanto su di esso vengono fatte affluire le Disponibilità provenienti dal risparmio postale; sulle somme depositate in questo conto la Cassa riceve dal Tesoro un interesse del 7,50 per cento, in base al decreto del Ministro del tesoro 24 dicembre 1986. Il secondo conto, n. 29812, intestato alla "Gestione dei conti correnti ed assegni postali", vede affluire le somme provenienti dal corrispondente conto che la Cassa depositi e prestiti intrattiene con l'Ente Poste per il servizio dei conti correnti ed assegni postali¹⁶, non altrimenti investite; attualmente, in base al decreto del Ministro del tesoro 14 dicembre 1993, il tasso attivo riscosso semestralmente dalla Cassa su questo conto è pari al 4,50 per cento.

Nel prospetto n.12 è riportata la movimentazione dei due conti nel biennio 1997-1996.

Prospetto n.12

La movimentazione dei due conti correnti fruttiferi con il Ministero del tesoro nel biennio 1997-1996

(miliardi)

	C/C 29810 Risparmio postale		C/C 29812 Servizio cc/cc postali	
	1997	1996	1997	1996
Consistenza iniziale	126.541,8	109.059,6	30.786,3	17.614,3
Versamenti	37.665,7	39.504,8	22.114,9	23.978,0
Prelevamenti	13.536,6	22.022,6	47.937,5	10.806,0
Consistenza finale	150.670,9	126.541,8	4.963,7	30.786,3

2.3 I titoli

L'acquisto di titoli è una forma di impiego sia delle Disponibilità dei fondi propri della Cassa depositi e prestiti¹⁷, sia del fondo di riserva²⁰. I titoli, indicati in bilancio al costo di acquisto, rappresentano una forma di immobilizzazione destinata a stabile investimento. Nel prospetto n.13 è riportato l'andamento della consistenza del portafoglio titoli sia della gestione propria, sia del fondo di riserva, nel biennio 1997-1996.

¹⁶ Sul funzionamento di questo conto, vedi paragrafo 1.1.2.

¹⁷ L'articolo 68 del Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, prevede espressamente che la Cassa investa i propri fondi acquistando titoli di Stato o garantiti dallo Stato o obbligazioni di enti al cui capitale l'Istituto partecipi per legge, sulla base di valutazioni di opportunità e convenienza dell'acquisto fatte dal Consiglio di amministrazione.

²⁰ L'articolo 4 della legge n. 197/1983 ha stabilito che il fondo di riserva debba essere investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o "emessi da primarie istituzioni creditizie". Ai sensi dell'articolo 32 del citato Regio decreto n. 453/1913, gli interessi e gli utili di tale attività vanno ad incrementare il fondo di riserva stesso.

Prospetto n.13

Consistenza del portafoglio titoli della gestione propria e del fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti nel biennio 1997-1996

TITOLI DELLA GESTIONE PROPRIA	1997	1996	(milioni)	
			Variazioni	
			assolute	in %
Titoli di Stato	135,1	135,1	0	0,0
Obbligazioni	4.487.634,2	1.975.773,9	+2.511.860,3	+127,1
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1997/1996	4.487.769,3	1.975.909,0	+2511.860,3	+127,1

TITOLI DEL FONDO DI RISERVA	1997	1996	Variazioni	
			assolute	
			assolute	in %
Titoli di Stato	1.844,1	1.844,1	0,0	0,0
Obbligazioni	1.999.111,9	2.093.618,1	-94.506,2	-4,5
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1997/1996	2.000.956,0	2.095.462,2	-94.506,2	-4,5

2.4 Le partecipazioni

Le partecipazioni rappresentano una forma di impiego residuale della Cassa depositi e prestiti, e vengono iscritte in bilancio al costo di esercizio in quanto immobilizzazioni finanziarie destinate a stabile investimento.

Al 31 dicembre 1997 il saldo delle partecipazioni, pari a lire 10.958.333.000, non registra alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.

Le partecipazioni della Cassa DD.PP. sono nel dettaglio: 3,3 miliardi del capitale della società Europrogetti e finanza - S.p.A., quota sottoscritta nel 1995 nell'ambito delle iniziative per la ripresa delle attività imprenditoriali e per lo sviluppo di progetti pubblici ammissibili ai co-finanziamenti europei; 4 miliardi del capitale dell'Istituto per il credito sportivo; 325 milioni del capitale dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.); 3,3 miliardi del capitale dell'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo - S.p.A. (in base alla legge 20 dicembre 1995, n. 579, con l'autorizzazione del Ministero del Tesoro).